

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

Bergamo, 10 aprile 2020

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 19/2020

DECRETO “LIQUIDITA”

In data 8.4.2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 il D.L. n. 23 dell’8.4.2020 (Decreto “Liquidità”), recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.*”.

Nella presente circolare sono riportate le principali disposizioni in materia fiscale, riservandoci di affrontare le ulteriori disposizioni nelle prossime circolari.

1. SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI (art. 18)

L’art. 18 del Decreto “Liquidità” prevede che per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia:

- con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso (2019 per i soggetti aventi esercizio coincidente con l’anno solare);
- che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019;

sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini di versamento relativi:

- a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 (lavoro dipendente e assimilati) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d’imposta;
- b) all’Iva;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

c) ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei citati termini di versamento si applica anche ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel 2019, a condizione, tuttavia, che la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 sia almeno pari al 50% rispetto agli stessi mesi del 2019.

Il comma 3 dell'articolo 18 concede la sospensione dei predetti termini di versamento anche alle imprese ed ai professionisti che hanno iniziato l'attività dopo il 31 marzo 2019, e che come tali non presentano il parametro storico per verificare il calo del fatturato. Per tali soggetti, quindi, il differimento spetta in ogni caso.

La sospensione, inoltre, si applica anche agli enti non commerciali compresi gli E.T.S. e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa, relativamente alla ritenute alla fonte sul reddito di lavoro dipendente e assimilato, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano quali sostituti d'imposta e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

A prescindere dai ricavi o compensi del 2019, è prevista la sospensione dei versamenti Iva per i mesi di aprile e maggio per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispettivamente nel mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 e nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019.

La norma si riferisce quindi ai versamenti dovuti in autoliquidazione nei mesi di aprile e maggio, e quindi alle prossime scadenze del 16 aprile e del 16 maggio. I tributi oggetto di sospensione sono già quelli indicati nel precedente D.L. n. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), ossia l'IVA per i mesi di marzo ed aprile 2020 (ovvero per il primo trimestre 2020) e le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973, nonché i contributi previdenziali ed assicurativi dovuti per i mesi di marzo ed aprile 2020 (rispettivamente scadenti il 16 aprile ed il 16 maggio).

Non è quindi prevista, al pari di quanto già previsto nel D.L. n. 18/2020 alcuna sospensione dei termini di versamento delle ritenute di cui agli articoli 25 e 25-bis, D.P.R. 600/1973 (lavoro autonomo e

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

provvigioni).

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o rateizzando l'importo in 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020 (non si fa luogo al rimborso delle somme eventualmente versate).

È bene sottolineare che ciascun mese va considerato in modo autonomo e quindi vi potranno essere molteplici situazioni: contrazione del fatturato in entrambi i mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai mesi di marzo ed aprile 2019, nel qual caso il differimento riguarda i tributi dovuti per entrambi i mesi, oppure contrazione in uno solo dei due mesi interessati (marzo ed aprile) con conseguente sospensione dei versamenti dovuti per il solo mese in cui si è verificato il calo del fatturato.

Il riferimento al fatturato semplifica la verifica da parte dei contribuenti e grazie all'introduzione della fatturazione elettronica facilita anche il compito per l'Agenzia delle Entrate che dovrà confermare agli enti Inps ed Inail l'esito dei riscontri effettuati per la legittimità della sospensione.

Per fatturato si intendono le fatture emesse a fronte delle operazioni effettuate in base all'articolo 6 del decreto Iva. Per individuare le fatture emesse nei mesi di marzo e di aprile dei due anni in questione si devono quindi riscontrare le fatture con data del mese di marzo e di aprile.

Si ricorda che la fattura può essere emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione, ovvero entro il giorno 15 del mese successivo per le fatture differite le cui operazioni risultano da un documento di consegna o simili. Tuttavia la data della fattura deve coincidere con il giorno di effettuazione della operazione e può essere anche anticipata. Per le fatture differite quindi con più consegne la data della fattura può coincidere con quella dell'ultima consegna oppure convenzionalmente con la data di fine mese.

Inoltre le fatture emesse devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione della operazione. Questo significa che le fatture emesse con la data di marzo riguardano le operazioni effettuate nel mese di marzo, registrate nel mese di marzo e che hanno concorso alla liquidazione Iva del mese di marzo. Quindi il fatturato segue di fatto la competenza della effettuazione dell'operazione indipendentemente dal giorno della materiale emissione della fattura; per le cessioni di beni il risultato coincide in larga massima con l'importo dei ricavi conseguiti nel mese di riferimento.

Il Decreto non fa riferimento alla liquidità e quindi all'incasso dei corrispettivi risultanti dalle fatture

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

come da più parti era stato auspicato. Sarebbe stato troppo complicato rilevare la diminuzione di liquidità se si pensa ai tantissimi contribuenti in contabilità semplificata e alle imprese agricole che contabilizzano soltanto le fatture.

Infine, per i soggetti che operano nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria (es. turismo, ristorazione, attività sportive e culturali, intrattenimento, assistenza, trasporti, ecc.), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del D.L. n. 9/2020 e 61 del D.L. n. 18/2020:

- dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi del 2019 e dalla misura della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020.

Per beneficiare delle ulteriori sospensioni, anche tali soggetti devono invece rispettare i nuovi requisiti introdotti dal Decreto "Liquidità".

Resta ferma anche l'ulteriore sospensione fino al 31 maggio 2020, prevista dall'art. 61 comma 5 del D.L. n. 18/2020, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

2. SOSPENSIONE APPLICAZIONE RITENUTE SU LAVORO AUTONOMO E AGENTI (art. 19)

La norma prevede l'abrogazione dell'articolo 62, comma 7, del D.L. n. 18/2020, che viene ora riscritto dal Decreto "Liquidità", ampliandone l'ambito temporale. In particolare, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia – con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso (normalmente il 2019) - viene prevista la possibilità di non assoggettare a ritenuta d'acconto i compensi o ricavi percepiti da lavoratori autonomi e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari per il periodo dal 17 marzo 2020 al 31 maggio 2020.

Rimane fermo l'obbligo di comunicare la scelta opzionale al soggetto erogante i compensi, con rilascio di un'apposita dichiarazione in tal senso.

Le ritenute dovranno essere versate – direttamente dal percipiente le somme - in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in 5 rate di uguale importo a decorrere dal mese di luglio 2020.

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

3. VERSAMENTI ACCONTI IMPOSTE ANNO 2020 (art. 20)

L'art. 20 del Decreto "Liquidità" prevede, di fatto, la riduzione all'80% della misura degli acconti IRPEF, IRES e IRAP dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020, per i soggetti "solari"), se questi vengono calcolati con il c.d. criterio previsionale.

Nel dettaglio, viene disposta l'inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi per omesso o insufficiente versamento dei suddetti acconti, qualora l'importo versato sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al 2020 (cioè, in base ai modelli REDDITI e IRAP 2021).

4. VERSAMENTI IN SCADENZA IL 20 MARZO 2020 (art. 21)

Si considerano come tempestivi, se effettuati entro il 16 aprile, i versamenti scadenti al 16 marzo e già prorogati al 20 marzo 2020, per effetto di quanto previsto dall'articolo 60 del D.L. n. 18/2020 (cfr. circolare di Studio n. 12/2020)

5. CERTIFICAZIONI UNICHE ANNO 2020 (art. 22)

Viene prorogato al 30 aprile 2020 il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Inoltre, non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 4, comma 6-*quinquies* del D.P.R. n. 322/1998, se le certificazioni sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate oltre il termine del 31 marzo 2020, a condizione, tuttavia, che l'invio avvenga entro il 30 aprile 2020.

Rimane ferma la possibilità di invio telematico delle CU all'Agenzia entro il termine della presentazione del modello 770 per i sostituiti che non possono utilizzare la dichiarazione precompilata (ad esempio, titolari di partita Iva).

6. CONTROLLI SUI VERSAMENTI DELLE RITENUTE NELL'AMBITO DEI CONTRATTI DI APPALTO (art. 23)

Il Decreto estende la validità dei certificati di cui all'articolo 17-*bis*, comma 5 del D.Lgs. n. 241/1997

Studio Associato di Dottori Commercialisti Revisori Legali

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

(“DURF”), emessi entro il 29 febbraio 2020, sino al 30 giugno 2020.

Si tratta dei certificati che consentono di disapplicare i controlli sul versamento delle ritenute nell’ambito degli appalti e subappalti (*cf.* circolare di Studio n. 2/2020)

7. AGEVOLAZIONE PRIMA CASA (art. 24)

Vengono sospesi, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini:

- di 18 mesi, per trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile per il quale si è fruito dell’agevolazione “prima casa” di cui alla Nota II bis, Tariffa, Parte I, del D.P.R. n. 131/1986;
- di un anno, nel caso di riacquisto di immobile di cui all’articolo 7 della L. n. 448/1998.

8. ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA (art. 25)

Viene previsto che, fino alla fine dell’emergenza Covid-19, i titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, possono inviare in via telematica ai Caf e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al Caf o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

Tali modalità sono consentite anche per la presentazione, in via telematica, di dichiarazioni, modelli e domande di accesso o fruizione di prestazioni all’Inps.

Resta fermo l’obbligo di regolarizzazione, con consegna delle citate deleghe e della documentazione, una volta cessata l’attuale situazione emergenziale.

9. IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE (art. 26)

Viene previsto che il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini

- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

10. CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 30)

Il Decreto "Liquidità" estende l'agevolazione introdotta dall'articolo 64 del D.L. n. 18/2020 (credito di imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro – *cfr.* circolare di Studio n. 16/2020), includendo le spese relative:

- all'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- all'acquisto e all'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi);
- all'acquisto di detersivi e disinfettanti.

Il Decreto rinvia quindi alle disposizioni attuative previste dall'art. 64, comma 2 del D.L. n. 18/2020, demandate a un decreto ministeriale che dovrà essere emanato entro il 16 aprile 2020 (30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 18/2020).

In tale Decreto Ministeriale saranno definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite di spesa.

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

